



Regione Umbria

Avviso pubblico regionale per la presentazione di manifestazioni di interesse/candidature per la individuazione di enti ed organismi interessati a far parte della Consulta regionale dell'immigrazione. Legge regionale 18 aprile 1990 n.18, art. 3.

1. PREMESSA

La Legge regionale n. 18/1990 "Interventi a favore degli immigrati extracomunitari" all'art.3 comma 1 prevede l'istituzione, presso la Giunta regionale, della *Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie* (di seguito Consulta regionale dell'immigrazione) e, ai sensi del comma 2, ne definisce la composizione.

Con propria deliberazione n.731 del 16.07.2025 la Giunta regionale ha dato mandato al Servizio regionale competente di avviare il procedimento per la ricostituzione di tale organismo tecnico consultivo e di procedere, in base ai principi di generali di trasparenza di cui alla Legge 241/1990, mediante avviso pubblico per la individuazione degli enti ed organismi di seguito indicati:

- 12 associazioni di cittadini provenienti da Paesi non comunitari operanti in Umbria, da individuare sulla base della rappresentatività con riferimento al numero complessivo degli aderenti e in modo da garantire, ove possibile, un'adeguata presenza nella Consulta di tutte le grandi aree geografico - culturali extracomunitarie (art. 3, c.2, lett.b);
- 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale (art. 3, c.2, lett.c);
- 4 rappresentanti designati dai patronati maggiormente rappresentativi a livello regionale che si occupano dell'assistenza ai lavoratori extracomunitari (art. 3, c.2, lett.d);
- 4 rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori (art. 3, c.2, lett.e);
- 2 rappresentanti designati dalle consulte locali, ove presenti, di cui uno in rappresentanza dei Comuni della provincia di Perugia e uno in rappresentanza dei Comuni della provincia di Terni (art. 3, c.2, lett.g);
- 4 rappresentanti designati dalle associazioni del tempo libero e della cultura maggiormente rappresentative a livello regionale (art. 3, c.2, lett.l).

Per quanto attiene, invece, l'individuazione dei rappresentanti degli organismi di seguito indicati di cui alle lett. h), i), m), n), o), p), q), r), s), t) dell'art. 3 c.2 l.r.n.18/1990, si procederà mediante richiesta diretta di designazione tenendo conto della trasformazione di alcuni enti ivi nominati o del venir meno della loro esistenza o concreta operatività:

- 1 rappresentante Unione Province d'Italia (UPI) – sezione regionale (lett. h);
- 7 rappresentanti designati da Caritas regionale umbra, Amnesty International-sezione regionale umbra, Lega per i diritti e la liberazione dei popoli - sezione regionale umbra (si dà atto che nel tempo non risulta più operante in Umbria), Centro internazionale di accoglienza di Perugia, Centro di informazione documentazione iniziativa per lo sviluppo di Perugia, Organizzazione solidarietà internazionale di Perugia (si dà atto che nel tempo non risulta più operante in Umbria) e Centro internazionale per la pace fra i popoli di Assisi (lett.

- i);
- 1 rappresentante designato dall'Università italiana per stranieri (lett. m);
- 1 rappresentante designato dall'Università degli studi di Perugia (lett. n);
- 1 rappresentante designato dall'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario Umbria-ADISU, già Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, (lett. o);
- 1 rappresentante designato dal Centro sociale dell'Università italiana per stranieri (lett. p);
- 2 rappresentanti designati dall'USR regionale, già Provveditorati agli studi di Perugia e Terni (lett. q);
- per quanto attiene alla lett. r), relativamente ai 2 rappresentanti dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione le cui funzioni sono state nel corso del tempo trasferite o assorbite da nuovi enti e organi, si procederà come di seguito indicato:
 - 1 rappresentante designato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro;
 - 1 rappresentante designato dalla Agenzia regionale Politiche Attive del Lavoro (ARPAL);
- 1 rappresentante designato dall'Agenzia Umbria Ricerche-AUR, già Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (lett. s);
- 1 rappresentante designato dal Centro pari opportunità della Regione Umbria (già centro per la realizzazione della parità e pari opportunità fra uomo e donna) (lett. t).

Si rende noto, infine, che:

- La Consulta è presieduta dalla Presidente della Giunta regionale o suo delegato e nominata, ai sensi dell'art. 3 c.7 della l.r. n.18/1990, con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale e dura in carica sino alla scadenza della legislatura.
- Al fine di assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere nella composizione della Consulta regionale immigrazione, a ciascun ente/organismo individuato sarà richiesto di designare i propri rappresentanti, effettivo e supplente, indicando due nominativi di diverso genere.
- La partecipazione alla Consulta e, ove costituiti, al comitato esecutivo, a commissioni o gruppi di lavoro è resa a titolo gratuito e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato.
- I compiti della Consulta, organismo tecnico consultivo in materia di immigrazione, sono indicati all'art.4 della L.r. n.18/1990 in base al quale formula proposte agli organismi competenti, esprime pareri ed assume iniziative sulle materie relative ai fenomeni dell'immigrazione e del multiculturalismo.

2. OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO

Nelle more dell'aggiornamento della normativa regionale di settore al fine di renderla coerente con l'evoluzione storica, socio-demografica e amministrativa della materia con il presente Avviso pubblico si avvia, pertanto, il procedimento per la ricostituzione della Consulta regionale dell'Immigrazione.

A tal fine, la Regione Umbria, Servizio politiche di contrasto alla povertà, integrazione e inclusione sociale, Terzo settore, **INVITA** gli enti ed organismi rientranti nelle tipologie indicate al successivo art. 3 a **presentare la propria manifestazione d'interesse/candidatura a far parte della Consulta regionale immigrazione e indice, con il presente avviso**, apposita selezione per l'individuazione, nella composizione massima di seguito riportata, di enti e organismi rientranti nelle seguenti tipologie:

- 12 associazioni di cittadini provenienti da Paesi non comunitari operanti in Umbria. Le suddette associazioni saranno individuate sulla base della loro rappresentatività con riferimento al numero complessivo degli aderenti, e in modo da garantire, ove possibile, un'adeguata presenza nella Consulta di tutte le grandi aree geografico - culturali extracomunitarie (art.3, lett. b);
- 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale (art.3, lett. c);
- 4 rappresentanti designati dai patronati maggiormente rappresentativi a livello regionale che si occupano dell'assistenza ai lavoratori extracomunitari (art. 3, lett. d);
- 4 rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori (art. 3, lett. e);
- 2 rappresentanti designati dalle consulte locali, ove presenti, di cui uno in rappresentanza dei Comuni della provincia di Perugia e uno in rappresentanza dei Comuni della provincia di Terni (art. 3, lett. g);
- 4 rappresentanti designati dalle associazioni del tempo libero e della cultura maggiormente rappresentative a livello regionale (art. 3, lett. l).

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Possono presentare la propria candidatura in risposta al presente avviso regionale gli enti ed organismi, **aventi sede legale** nel territorio della Regione Umbria, rientranti nelle seguenti tipologie:

- **Associazioni di cittadini provenienti da Paesi non comunitari aventi sede legale ed operanti in Umbria;**
- **Organismi sindacali;**
- **Patronati;**
- **Organismi datoriali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori;**
- **Consulte comunali locali formalmente costituite ed operanti in Umbria.** La candidatura deve essere sottoscritta in tal caso dal Presidente della Consulta comunale.
- **Associazioni del tempo libero e della cultura.**

Il presente Avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche in capo agli organismi candidati né, parimenti, l'insorgere in capo alla Regione Umbria dell'obbligo giuridico di procedere alla attivazione di rapporti di collaborazione.

I principi cui si informa il procedimento di cui al presente avviso sono trasparenza, rappresentatività ed equilibrio di genere.

4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI

Per manifestare il proprio interesse a essere rappresentati nella Consulta regionale dell'immigrazione, gli enti ed organismi candidati di cui all'art. 3 devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- **Requisiti costitutivi:** Atto costitutivo e Statuto valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni normative applicabili.
Da tali documenti, che dovranno essere allegati all'istanza di candidatura unitamente alla ulteriore documentazione richiesta dal presente avviso, deve potersi evincere che

l'organismo candidato corrisponde ad una delle tipologie di cui all'art.3 sopra riportato e che ha un oggetto sociale/finalità riconducibili allo specifico settore di riferimento oggetto del presente avviso.

- **Requisiti di onorabilità:** consistenti nel non essere incorsi nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D. Lgs.286/1998 in relazione all'art.43 dello stesso T.U. Immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori.

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI CANDIDATURA

Le manifestazioni di interesse/candidature a valere sul presente avviso potranno essere presentate a partire dal giorno

17 dicembre 2025 e fino alle ore 24,00 del giorno 1 aprile 2026

Termine massimo e perentorio previsto a pena di esclusione

Oltre il predetto termine, salvo proroghe, non sarà ritenuta ammissibile alcuna istanza anche se sostitutiva od aggiuntiva ad una istanza precedente.

La candidatura dovrà essere inviata alla Amministrazione regionale, tramite PEC dell'organismo candidato, al seguente indirizzo:

direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

La PEC dovrà riportare il seguente oggetto: **"ISTANZA DI CANDIDATURA CONSULTA REGIONALE IMMIGRAZIONE L.R. N.18/1990"**.

Le candidature che, per qualunque motivo, non perverranno con le modalità e nei termini indicati dal presente avviso non saranno prese in considerazione e saranno escluse.

L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella trasmissione della candidatura imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

6. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FINI DELLA CANDIDATURA

La presentazione della candidatura in risposta al presente avviso dovrà avvenire mediante presentazione della documentazione di seguito indicata:

a) ISTANZA DI CANDIDATURA, mediante compilazione del modello Allegato 1) al presente avviso, munita di apposito bollo salvo esenzioni di legge, **sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'ente/organismo** candidato e correlativa dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 e per gli effetti di cui agli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 contenente, tra quanto altro in essa previsto:

- i dati identificativi dell'organismo;
- la dichiarazione di non essere incorso nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D. Lgs.286/1998 in relazione all'art.43 dello stesso T.U. Immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
- di non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti;

- la dichiarazione di piena conoscenza dell'Avviso pubblico regionale e l'accettazione di tutte le condizioni in esso stabilite;
- l'impegno, in caso di individuazione in qualità di membro, a designare in seno alla Consulta regionale immigrazione di cui alla Legge regionale 18 aprile 1990 n.18, art. 3, un rappresentante effettivo e uno supplente di diverso genere;

La presentazione di **istanza di candidatura non sottoscritta** dal Legale Rappresentante dell'organismo candidato **comporta l'esclusione per inammissibilità** dal presente procedimento.

b) CURRICULUM DELL'ENTE/ORGANISMO CANDIDATO, redatto utilizzando il **modello Allegato 2)** al presente avviso, **sottoscritto dal Legale Rappresentante, a pena di inammissibilità**, ai sensi degli articoli 46 e 47 e per gli effetti di cui agli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, contenente la descrizione dell'organismo, con particolare riferimento a:

- numero **totale degli associati** iscritti nei registri associativi dell'ente/organismo;
- numero **totale degli associati** iscritti nei registri associativi dell'ente/organismo **di nazionalità non italiana**, con indicazione delle aree geografico-culturali di prevalente provenienza;
- **articolazione territoriale**: indicazione delle sedi operative territoriali, attive e funzionanti nelle zone sociali del territorio regionale con indicazione dei comuni dove sono operanti le sedi territoriali;
- **progetti e interventi realizzati**, nell'ultimo triennio, a livello locale, regionale, nazionale e specifiche esperienze maturate nell'area della immigrazione, integrazione sociale e lavorativa, accoglienza dei migranti.

c) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità del Rappresentante legale dell'ente/organismo.

La mancata presentazione del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità **comporta l'esclusione per inammissibilità** dal presente procedimento.

d) COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO, nonché la eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile dal candidato ai fini della sua corretta individuazione con particolare riferimento alla natura giuridica e all'oggetto sociale.

L'Istanza di candidatura e il Curriculum dell'organismo in formato editabile sono resi disponibili sul sito istituzionale della **Regione Umbria** www.regione.umbria.it, canale **"Bandi"**, area tematica **"sociale"**, raggiungibile dalla homepage del predetto sito.

L'Amministrazione regionale, in caso di difetti, carenze o irregolarità non sostanziali, si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti sulla documentazione presentata.

7. AMMISSIBILITÀ FORMALE DELLE CANDIDATURE

L'istanza sarà ritenuta ammissibile alla successiva valutazione di merito se:

- Pervenuta entro la data e l'ora di scadenza e presentata secondo le modalità indicate all'art.5 del presente avviso Regionale;
- firmata dal Rappresentante Legale;

- recante copia del documento di identità del rappresentante legale in corso di validità;
- contenente la documentazione richiesta dal presente avviso regionale all'art.6;

L'istanza sarà ritenuta inammissibile se:

- Presentata da enti/organismi diversi da quelli indicati all'art. 3 e/o privi dei requisiti minimi di partecipazione e accesso di cui all'art.4 del presente Avviso;
- Pervenuta oltre il termine di scadenza – data e ora - stabilito dall'art. 5 del presente Avviso;
- Presentata o trasmessa con modalità differenti da quelle richieste all'art. 5 del presente Avviso;
- Priva di firma autografa o digitale del Rappresentante legale e/o del documento di identità del Rappresentante Legale;
- Carente di uno o più documenti sostanziali previsti dal presente avviso regionale.

8. COMMISSIONE di VALUTAZIONE

Dopo la scadenza dell'Avviso, il Dirigente del *Servizio Politiche di contrasto alla povertà, integrazione e inclusione sociale, terzo settore*, istituirà, con proprio atto, una Commissione composta da 3 dipendenti interni all'Amministrazione regionale incaricata di svolgere e verbalizzare le operazioni di ammissibilità e valutazione delle istanze di candidatura pervenute, utili alla individuazione degli organismi per la composizione della Consulta regionale dell'immigrazione.

Preliminarmente la Commissione valuterà la regolarità formale delle candidature ricevute e la corrispondenza con i requisiti minimi richiesti dall'avviso regionale stilando un elenco delle candidature ammissibili, redatto in base alla data e all'orario di acquisizione delle istanze, per ciascuna tipologia di organismo.

Solo in caso di candidature pervenute in numero superiore rispetto al numero massimo di membri per ciascuna tipologia di organismo (cfr. art.2 del presente avviso), la Commissione procederà a valutazione comparativa di merito tenendo conto dei criteri riportati alla "Tabella per la valutazione di merito" di cui al successivo art. 9 provvedendo, ad insindacabile giudizio, all'attribuzione dei punteggi. Le operazioni saranno verbalizzate. A seguito della valutazione comparativa la Commissione procederà a stilare una graduatoria di merito suddivisa per le diverse tipologie di organismo. Il Dirigente del *Servizio Politiche di contrasto alla povertà, integrazione e inclusione sociale, terzo settore*, responsabile del presente procedimento, con proprio atto assumerà infine le determinazioni di competenza in base alle risultanze.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale, al canale Bandi. Agli enti risultati non ammessi verrà data idonea comunicazione con relativa motivazione.

A ciascun organismo individuato come membro della Consulta regionale Immigrazione, l'Amministrazione regionale procederà, successivamente, a richiedere la designazione dei propri rappresentanti, effettivo e supplente. Al fine di garantire il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nell'avanzare tale richiesta, si chiederà di indicare due nominativi di diverso genere.

9. VALUTAZIONE DI MERITO DELLE CANDIDATURE

La valutazione comparativa delle istanze ammissibili sarà effettuata dalla Commissione mediante valutazione dell'allegato 2 "Curriculum" applicando i criteri che di seguito si riportano:

1) rappresentatività:

- numero totale degli iscritti nei registri associativi dell'ente/organismo;

- numero degli iscritti nei registri associativi dell'ente/organismo di nazionalità non italiana con indicazione delle aree geografico-culturali di provenienza prevalenti;

2) **territorialità**: capillarità territoriale dell'ente/organismo in termini di sedi operative;

3) **esperienze nel settore dell'Immigrazione e dell'integrazione con riferimento a progetti e interventi realizzati**: progetti e interventi realizzati a livello locale, regionale, nazionale inerenti alla tematica della immigrazione, integrazione e accoglienza dei migranti che si ritiene opportuno segnalare.

L'attribuzione dei punteggi avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione a tal fine incaricata dal Dirigente del *Servizio Politiche di contrasto alla povertà, integrazione e inclusione sociale, terzo settore*, responsabile del procedimento, a seguito dell'attribuzione dei punteggi per ciascun elemento effettuata in base alla seguente griglia di valutazione:

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DI MERITO		
Elementi di valutazione	Punteggio attribuibile	Criteri motivazionali
Rappresentatività	Max punti 35	Verrà attribuito 1 punto per ogni 10 associati di nazionalità italiana. Verranno attribuiti 2 punti per ogni 10 associati di nazionalità non italiana. Per l'individuazione delle Associazioni di cittadini provenienti da Paesi non comunitari si terrà conto, ad insindacabile giudizio della Commissione, anche dell'area di provenienza degli associati, in modo da garantire, ove possibile, un'adeguata presenza nella Consulta di tutte le grandi aree geografico - culturali extracomunitarie presenti in Umbria.
Territorialità Capillarità e diffusione territoriale dell'organismo nella regione Umbria in termini di sedi operative diverse della sede legale	Max punti 25	Per questo criterio, ad insindacabile giudizio della Commissione, verranno attribuiti 2,5 punti per ogni Zona Sociale coperta da almeno una sede operativa. Verranno attribuiti ulteriori 5 punti in caso di superamento di 100.000 abitanti nella/e Zona/e Sociale/i coperte.
Esperienze nel settore dell'Immigrazione e dell'integrazione Progetti e interventi realizzati	Max punti 40	Per questo criterio si terrà conto delle esperienze maturate nel settore e dei progetti e interventi realizzati dall'organismo candidato, ritenuti coerenti ad insindacabile giudizio della Commissione con l'ambito dell'immigrazione e dell'integrazione sociale e lavorativa e/o con l'accoglienza dei migranti, tenendo conto anche del valore economico delle attività direttamente gestite dal candidato come centro di imputazione di costo: ➤ Giudizio ottimo: punti 30 ➤ Giudizio buono: punti 20 ➤ Giudizio discreto: punti 15 ➤ Giudizio sufficiente: punti 10 ➤ Giudizio insufficiente: punti 5 ➤ Assenza elemento da valutare: 0
PUNTEGGIO totale massimo	100	

La Commissione, nei limiti dei punteggi massimi attribuibili – come sopra descritti – procederà ad assegnare il punteggio sulla base della chiarezza, qualità, coerenza, quantità, caratteristiche, contenuto di ciascuna delle candidature presentate, tenendo conto dei criteri motivazionali indicati nella sopra riportata “Tabella per la valutazione di merito”.

10. PUBBLICITÀ

Del presente avviso regionale sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale al canale BANDI.

All'esito del procedimento la graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale al canale BANDI.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Politiche di contrasto alla povertà, integrazione e inclusione sociale, terzo settore, Dr. Luca Conti, email: lconti@regione.umbria.it - PEC: direzionesanita.regione@postacert.umbria.it.

Informazioni possono essere richieste a:

Dr.ssa Eleonora Bigi: ebigi@regione.umbria.it;

Dr.ssa Cinzia Bellucci: cbellucci@regione.umbria.it;

Dr.ssa Claudia Santoni: csantoni@regione.umbria.it

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679: Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679: Il Titolare ha provveduto a nominare Responsabile della protezione dei dati, Francesco Nesta, dipendente della Regione Umbria, la cui sede è presso il Palazzo Broletto - Via M. Angeloni 61 – 06124 Perugia e i cui contatti sono: tel. 075 5045693 e-mail: dpo@regione.umbria.it, pec: direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it.

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati art. 6 e 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679 e finalità del trattamento: La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche, telematiche e cartacee. Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Umbria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: a) istruttoria della istanza e successivi adempimenti:

4. Categorie di dati personali in questione art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679: Le categorie di dati personali oggetto di trattamento sono le seguenti: dati comuni (anagrafici).
5. Obbligatorietà conferimento dati art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità di cui all'avviso regionale sopra indicato. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di istruire l'istanza da Lei presentata.
6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679: All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio regionale competente. I dati personali, esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 3, potranno essere comunicati ad Amministrazioni statali, ministeriali, società terze fornitrici di servizi per la Regione Umbria, esclusivamente previa designazione in qualità di responsabile del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. I dati, inoltre, potranno essere comunicati nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali art.13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679: I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento a Paesi terzi extra UE.
8. Periodo di conservazione dei dati personali art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679: I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base al criterio di proporzionalità dell'azione amministrativa e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
9. Diritti dell'interessato art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679: Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 - 06121 Perugia, email: dpo@regione.umbria.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679: I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di processo decisionale automatizzato né ad alcuna forma di profilazione.

Allegati al presente avviso:

- All.1) Istanza di candidatura;
- All.2) Curriculum dell'organismo candidato.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Dott. Luca Conti